


Agenzia delle Entrate
* DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA *
UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA 1


Reg. 29 SET. 2011 90

Reg. n° 11101

€



L'ASSISTENTE
Francesco CIARAMELLI



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CARDIO TRAPIANTATI E CARDIOPATICI

Art. 1

Costituzione

E' costituita un'Associazione a carattere nazionale denominata: "A.C.T.I. Associazione Cardio Trapiantati Italiani e Cardiopatici, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

L'Associazione agisce nei limiti previsti dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266 e dei principi generali di ordinamento giuridico.

L'uso dell'acronimo "ONLUS", sarà praticato in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2

Sede

L'Associazione ha La Sede in Padova presso la Casa di Accoglienza Santa Rita in Via Santa Maria in Conio, 10.

L'Associazione è composta da Sezioni che possono avere area operativa Regionale, Provinciale e Comunale.

Queste devono essere iscritte ai vari Registri Regionali del Volontariato ed hanno gestione autonoma: organizzativa, amministrativa, di bilancio e patrimoniale, mentre rimangono vincolate da: - unico tesseramento

- obiettivi e contenuti associativi.

L'Associazione potrà costituire in Italia e all'estero, istituendo quanto occorra, secondo il tipo di intervento e di attività, rappresentanze, coordinamenti, gruppi di lavoro e servizi, anche con gestione autonome.

Art.3

Durata dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.4

Adesione all'Associazione

L'Associazione non ha finalità di lucro né diretto né indiretto, è estranea e indipendente da qualsiasi partito o azione di parte politica; è aperta a chi ha titolo per aderire senza alcuna distinzione di nazionalità, sesso, razza e confessione.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

Art.5

Scopi dell'Associazione

L'Associazione ha lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi morali e materiali dei cardiotrapiantati, dei cardiopatici e di coloro le cui condizioni sanitarie indicano come indispensabili per la sopravvivenza l'intervento di trapianto di cuore.

In particolare l'Associazione:

a) promuove ogni azione intesa ad assicurare alle persone in attesa di trapianto il più agevole accesso alle prestazioni sanitarie necessarie prima e dopo l'intervento.

Analogo trattamento viene riservato anche ai cardiopatici;

b) sensibilizza la pubblica opinione sul problema del prelievo e donazione di organi per facilitare specialmente coloro che sono in attesa di trapianto cardiaco ed intervenendo anche in sede parlamentare per una sollecita ed adeguata disciplina del prelievo e del trapianto di cuore;

c) sollecita gli Enti pubblici, in specie le Regioni e le Unità Sanitarie Locali, a garantire condizioni ottimali sotto il profilo strutturale e organizzativo per l'esecuzione degli interventi di cardiotrapianto;

- d) promuove presso gli Enti predetti e l'Amministrazione Statale ogni azione per migliorare e mantenere le strutture sanitarie adeguate all'evoluzione tecnologica in materia;
- e) svolge ogni azione intesa a garantire la migliore qualità della vita dopo l'intervento, nonché per l'inserimento o il reinserimento nella vita sociale e produttiva, con particolare riferimento alla garanzia del posto di lavoro o ad una occupazione congrua con la nuova condizione psico-fisica dopo l'intervento;

Tutti gli scopi dell' Associazione sono senza fine di lucro.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Nessuna attività diversa da quelle citate nel presente articolo potrà essere svolta.

Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà collaborare e aderire a qualsiasi Ente pubblico e privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti. In particolare manterrà stretti contatti per eventuali azioni comuni con altre Associazioni costituite fra persone sottoposte o da sottoporre a trapianto di organi.

L'Associazione potrà inoltre richiedere e ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da privati, singoli o Associazioni, da Enti locali, nazionali e internazionali, al fine di promuovere le proprie finalità sociali.

Art.6

Soci dell'Associazione

L'ACTI è costituito da tutte quelle Sezioni, nel territorio dello Stato o all'estero, che siano ammesse a far parte dell' Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo e che si impegnino ad osservare lo Statuto ed il Regolamento. Sono soci dell'Associazione le persone fisiche, che ne facciano domanda o che versino direttamente la quota associativa alle Sezioni e che siano ammessi a farne parte con deliberazione dei Direttivi Sezionali.

Tutti i soci delle Sezioni, ammesse a far parte dell' Associazione, sono soci e tesserati ACTI. Nel caso di rifiuto della richiesta, la motivazione della non accettazione, deve essere comunicata alla Sezione entro e non oltre i due mesi di tempo a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Per ogni singolo associato le Sezioni corrisponderanno le relative quote annuali di iscrizione all'Associazione Nazionale, quote deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale, sentite le Sezioni. Le quote devono essere ratificate dall'Assemblea. L' Associazione si compone di soci che svolgono gratuitamente l'attività di volontariato con pari diritti e doveri.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

I soci maggiorenni possono accedere a tutte le cariche, che sono elettive e non retribuite.

Art.7

Perdita qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per dimissioni, per indegnità dovute a comportamento / azioni / iniziative contrarie ai fini e agli scopi dell'Associazione contenuti nello Statuto e per mancato pagamento della quota sociale.

Il socio, del quale si accertino le motivazioni per la perdita di qualifica, prima della decisione del Consiglio Direttivo Nazionale, deve essere sentito dal Consiglio stesso.

La delibera di esclusione deve essere ratificata nella prima Assemblea utile.

Il socio decaduto non ha diritto a rimborso delle quote associative.

Il socio dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo Nazionale per uno dei suddetti motivi può essere riammesso a seguito di sua esplicita richiesta, ove il Consiglio Direttivo, con la sua deliberazione, ne ravvisa l'opportunità.

Art. 8

Assemblea dei Soci

L'Assemblea è il massimo organo dell'Associazione.

Essa è composta dalla rappresentanza di tutte le Sezioni, costituite da almeno un anno e sempre che siano in regola con gli oneri derivanti dallo Statuto e dal Regolamento, in persona di uno o più delegati in

proporzione al numero dei soci, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, come previsto dal successivo art. 13.

L'assemblea è convocata, in sessione ordinaria o straordinaria, dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, con avviso scritto da spedirsi, anche in forma elettronica, ai Presidenti delle singole Sezioni, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea e con l'indicazione dell'ordine del giorno.

E' cura del Presidente di Sezione informare tempestivamente della convocazione i delegati dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce, in sessione ordinaria, per discutere e deliberare:

- sulla relazione del Consiglio Direttivo
- sul bilancio consuntivo
- sul bilancio preventivo
- sul Regolamento e le sue variazioni
- su ogni altra questione posta all'ordine del giorno;
- ogni tre anni, all'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo per l'esame delle modifiche dello Statuto o per gravi circostanze. Può essere inoltre convocata su richiesta motivata avanzata da almeno la metà delle sezioni aventi diritto al voto.

Ogni Sezione ha diritto a tanti voti quanti sono i suoi rappresentanti in Assemblea.

ART. 9

Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il tesseramento.

All'Assemblea partecipano attivamente, con diritto di voto e di parola, i rappresentanti indicati dalle Sezioni, in persona di uno o più delegati in proporzione al numero dei soci, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, come previsto dal successivo art.13.

I rappresentanti indicati dalle Sezioni possono essere portatori di massimo 3 (tre) deleghe.

Se non delegati dalle proprie Sezioni, possono intervenire con diritto di sola parola, i Presidente delle Sezioni, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proibiviri.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 10

Svolgimento dell'Assemblea

L'assemblea elegge il proprio Presidente di volta in volta, per ogni riunione.

Il Presidente, in caso di Assemblea elettiva, propone la nomina di un Segretario e di Commissione Verifica Poteri che svolge anche funzione scrutatrice.

Spetta alla Commissione Verifica Poteri constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto ad intervenire in Assemblea. Il Presidente è garante del corretto funzionamento dello svolgimento di tutta l'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita e delibera con la maggioranza dei delegati presenti in persona e con deleghe. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza, fisica o con delega, della maggioranza qualificata di almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.

ART. 11

Consiglio Direttivo - Composizione -

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci, secondo le modalità fissate dal regolamento.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 15 (quindici) componenti e devono essere in numero dispari.

I Presidenti di Sezione, qualora non eletti dall'Assemblea, sono membri consultivi del Consiglio Direttivo, nel qual caso non hanno diritto di voto.

L'Assemblea elettiva, determina, di volta in volta, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri eletti provvedono, al proprio interno, all'elezione del Presidente, di due Vice-Presidenti (di cui uno Vicario), del Segretario e di un Amministratore/Tesoriere e alla elezione di un eventuale Presidente Onorario.

I Consiglieri eletti provvedono infine all'elezione o alla nomina di tutti gli incarichi previsti dallo Statuto.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza dalla qualifica di socio di un Consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione successiva all'evento, provvede alla sostituzione con il Consigliere primo in graduatoria fra i non eletti in Assemblea.

ART. 12

Consiglio Direttivo - funzionalità -

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri. Per la validità delle sedute deliberanti occorre la presenza anche attraverso deleghe (in numero massimo di una per ogni Consigliere presente, comunque in numero non superiore al numero dei presenti), della maggioranza dei Membri in carica del Consiglio. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente il voto favorevole della maggioranza presente; in caso di parità si ripeterà la votazione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente Vicario e in caso di assenza di entrambi dal Vice Presidente, e nel caso di assenza anche di quest'ultimo presiederà il Consigliere più anziano di età fra i presenti. Tutte le sedute del Consiglio sono aperte democraticamente a tutti i soci che possono assistervi come ascoltatori.

Il Consigliere che per tre volte consecutive risultasse assente ingiustificato dal Consiglio Direttivo decadrà automaticamente dalla carica.

ART. 13

Consiglio Direttivo - Compiti -

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni.

Il Consiglio Direttivo:

- dà esecuzione alle deliberazioni della propria Assemblea;
- promuove e coordina l'attività della Associazione;
- intrattiene rapporti con gli organismi pubblici e privati del proprio livello;
- predispone il regolamento generale e le sue modifiche;
- determina le quote associative di iscrizione, sentite le Sezioni;
- accoglie e prende atto delle domande di costituzione delle Sezioni;
- provvede all'assunzione, nei limiti stabiliti dalla L 266/91, di dipendenti la cui retribuzione sarà determinata sulla base del C.C.N.L. vigente;
- propone il bilancio preventivo, predispone la relazione sulla gestione e il conto consuntivo da presentare all'assemblea per l'approvazione;
- convoca l'assemblea dei soci in via ordinaria e straordinaria;
- stabilisce le modalità di elezione dei delegati rappresentanti le Sezioni all'Assemblea Nazionale fissandone anche il rapporto proporzionale. Il rapporto sarà vincolante per tutte le Sezioni.

I provvedimenti adottati in caso d'urgenza dal Consiglio Direttivo, di competenza dell'Assemblea, sono soggetti a ratifica dell'Assemblea stessa nella sua prima riunione.

ART. 14

Il Presidente

Il Presidente ha la firma sociale, i poteri di delega e la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, gli organi esecutivi e consultivi, adotta i provvedimenti d'urgenza indilazionabili da sottoporre a ratifica dello stesso Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente secondo quanto previsto dal Regolamento.

Il Presidente vigila e controlla tutti gli organi ed uffici dell' Associazione.

ART. 15

Collegio dei revisori

Contemporaneamente alla elezione del Consiglio Direttivo, si provvede alla elezione del Collegio dei Revisori che si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente.

Al Collegio dei Revisori spetta la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria dell' Associazione; ha quindi il libero accesso ai documenti contabili dell'Associazione e effettua periodicamente verifiche di cassa. Il Collegio redige e presenta la sua relazione al bilancio consuntivo dell'Assemblea Ordinaria annuale dei soci, che può convocare qualora riscontri irregolarità nella gestione dell'Associazione. La carica di Revisore è incompatibile con altra carica nell'ambito dell'Associazione. I componenti del Collegio dei Revisori devono assistere alle assemblee e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 16

Disposizioni generali sulle cariche sociali

Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni, sono rinnovabili e non remunerative.

ART. 17

Sezioni

Le Sezioni, come previsto dall'art. 2 del presente Statuto, sono entità autonome dal punto di vista organizzativo, amministrativo, di bilancio e patrimoniale. Devono essere regolarmente iscritte al Registro Regionale del Volontariato della Regione di appartenenza.

ART. 18

Risorse e patrimonio della associazione

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative o contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio.

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 19

Esercizio finanziario

L'Esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'anno successivo.

ART. 20

Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

ART. 21

Responsabilità dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 22

Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART.23

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza prevista dall'art.21 del Codice Civile.

L'Assemblea provvederà in tal caso alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in medesimo o analogo settore.

ART. 24

Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte a giudizio arbitrale dei tre Proviviri eletti dall'Assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà vincolante per le parti in causa.

ART. 25

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali in materia e, in loro silenzio, degli usi e consuetudini.

Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria a Padova il 24 settembre 2011.

Rutili Paolo Enzo Betoli - Carlo Valoddi
Gianfrancesco Giomitto Duhe
Straforini Tano
Colpino Maria
Veduggio
Sonda Estelle
Galeazzi F.L.
Melfi
Veronesi Dario
Maurizi Gianpiero

~~Stella~~
Piero
Franco
Pierluigi
Bonomo Gian
Neri